

STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI
SEZIONE II: STUDI

Direttore

Mario Ascheri

Comitato scientifico

Paolo Alvazzi del Frate

Roma

Patrick Arabeyre

Paris

Aquilino Iglesia Ferreirós

Barcelona

Eric Gojosso

Poitiers

Faustino Martínez Martínez

Madrid

Heinz Mohnhaupt

Frankfurt/Main

STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI
SEZIONE II: STUDI

Questa collana si propone in primo luogo di mettere in circolazione sperimentazioni per la didattica che necessitino una prima verifica, ma anche opere di giovani studiosi — se del caso persino tesi di laurea — se metodologicamente interessanti o su argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico-giuridica e istituzionale italiana corrente. Il proposito è anche di non trascurare le traduzioni di saggi di autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca, oppure di ‘classici’ destinati ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene opportuno anche riproporre lavori ormai datati ma apparsi solo in edizione provvisoria o a bassissima tiratura, oppure ancora su temi scarsamente considerati al loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si tratta di una collana che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo, tenuto conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle istituzioni, con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi.

I volumi pubblicati sono stati preventivamente approvati da due consulenti selezionati dal Comitato scientifico (dal giugno 2012).

Sandro Notari

Nel laboratorio parmense

La redazione del codice civile di Maria Luigia

(1814-1820)





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3897-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: novembre 2020

A Cinzia

In copertina

Tommaso Bandini, *Mano destra della duchessa Maria Luigia*. La duchessa sanziona il Codice civile (Parma, Museo Glauco Lombardi). La mano poggia su una copia scolpita del *Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*. All'estremità superiore della copertina del codice la scritta: «Data nella Nostra Residenza in Parma il giorno 23 / del mese di marzo 1820». Sulla costa del volume, in rosso: «CODICE / DEI DUCATI / DI PARMA / PIACENZA / E GUASTALLA»

S.M. volendo aggiugnere peso e onore alla pluralità de' voti veracemente nostrale, ha riconfermato o fondato il principio della concessione delle femmine co' maschi, il quale per essere adottato dalle prime Potenze d'Europa ed applicato a regioni estesissime, si può dire a buon diritto uno de' principj europei
(Ferdinando Cornacchia, 1817)

un Codice sotto qualunque rapporto pregevolissimo, e degno di servire a modello per quelle riforme di legislazione civile, di cui tanti altri Stati abbisognano
(Luigi Valdrighi, 1820)

il Piemonte anche addensando in sei mesi i progressi d'un secolo, si trovò inferiore in diritto penale alla Toscana, in diritto civile a Parma
(Carlo Cattaneo, 1860)

superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione
(Federigo Sclopis, 1864)

15 Prefazione

17 Sigle

19 Abbreviazioni

21 Capitolo I

Ad introduzione. «Il far codici» in Italia dopo Napoleone: il caso del codice civile parmense

1.1. «Superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione». Il codice civile di Parma tra storia e mito, 21 – 1.2. La scienza civilistica italiana del secondo Ottocento e il codice civile di Parma, 42 – 1.3. Codice parmense e storiografia giuridica, 48 – 1.4. Francesco Ercole e i lavori preparatori del codice civile di Parma, 51 – 1.5. Storia del codice e storia della codificazione, 54 – 1.6. Codificazione e Restaurazione, 59 – 1.7. «Il far codici», 61 – 1.8. I lavori preparatori dei codici civili: le commissioni legislative, 65 – 1.9. Le carte azzurrine. Il caso parmense (1814–1820), 68.

71 Capitolo II

I Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla dal sistema napoleonico a Maria Luigia: istituzioni e ceto di governo

2.1. Premessa, 71 – 2.2. La “questione parmense” dopo Fontainebleau, 73 – 2.3. Dal Governo provvisorio alla Reggenza provvisoria, 82 – 2.4. Francesco I e la riorganizzazione dello Stato, 97 – 2.5. Filippo Magawly Cerati e l’avvio del Ministero di Stato, 111.

131 Capitolo III

Un futuro dietro le spalle. I Ducati tra crisi del diritto comune, riformismo borbonico e dominazione francese

3.1. Formazione e caratteri di un ceto dirigente, 131 – 3.2 L’amministrazione Moreau de Saint-Méry e la codificazione del diritto patrio: il *Regolamento giudiziario* del 1804, 151.

177 Capitolo IV

La Commissione legislativa e il Progetto di Codice civile del 1815

4.1. Il *Regolamento* del 15 giugno 1814: il *Code civil* resta in vigore nei Ducati, 177 –
4.2. Filippo Magawly Cerati e l'avvio della codificazione civile, 191 – 4.3. I redattori del *Progetto*: profili biografici e intellettuali degli avvocati–professori, 196 – 4.4. «Disposizioni alle nostre costumanze, ai bisogni locali, e soprattutto alla forma di un governo monarchico attemperate»: il *Progetto di Codice civile* del 1815, 220.

229 Capitolo V

La fase milanese. La Commissione Patroni, l'ABGB e il Progetto riformato del 1817

5.1. Gennaio 1816: il *Progetto di codice civile* a Milano, 229 – 5.2. Le *Riflessioni* di Rocco Marliani, 234 – 5.3. Luigi Valdrighi e la riforma del *Progetto* parmense, 257 – 5.4. Le *Riforme ed aggiunte* e il *Progetto riformato* del febbraio 1817, 270.

293 Capitolo VI

La Commissione di Revisione e il Progetto di Codice civile “repubblicano” del 1819

6.1. «Fondare le basi della pubblica felicità». Ferdinando Cornacchia e il Decreto sovrano del 23 febbraio 1817, 293 – 6.2. I lavori della Commissione di Revisione, 306 – 6.2.1. Il *Titolo preliminare* e la prima relazione Mistrali, 308 – 6.2.2. *Stato di cittadinanza, maniere di acquistare e perdere la cittadinanza*. La seconda relazione Mistrali, 314 – 6.3. La consultazione dei «corpi dello Stato» e la parificazione successiva tra maschi e femmine, 323 – 6.4. La stampa dei libri I e II del nuovo *Progetto*, lo scontro istituzionale sulla codificazione e il dimissionamento della Commissione, 335 – 6.5. La Commissione definitiva del 1819 e la promulgazione del Codice, 351.

355 *Osservazioni conclusive*

365 *Ringraziamenti*

369 *Appendice I*

Motivi del Progetto di Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1815)

389 Appendice II

Rapporto del consigliere Francesco Patroni a Maria Luigia (Milano, 11 febbraio 1817)

399 Appendice III

Osservazioni della Commissione legislativa di Parma sulle riforme proposte dalla Commissione di Milano (16 marzo–12 giugno 1817)

445 Appendice IV

Relazioni e deliberazioni della Commissione di revisione del Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (2 marzo 1817–12 giugno 1817)

483 *Fonti inedite*

493 *Fonti edite*

499 *Indice delle opere citate*

537 *Indice dei nomi*

Prefazione

Con decreto del 23 marzo 1820 Maria Luigia promulga il *Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*. La scultura in marmo che raffigura la mano destra della duchessa appoggiata sul codice — opera di Tommaso Bandini riprodotta in copertina — esprime solennemente l'importanza attribuita all'evento.

Per i Ducati parmensi, che le potenze europee assegnarono nel 1814 all'arciduchessa d'Austria già imperatrice dei francesi, la pubblicazione di un codice, di un codice civile in particolare, è un avvenimento di grande rilievo anche simbolico. L'adozione dello strumento codice indica la volontà del Governo di proseguire sulla strada delle riforme introdotte dalla dominazione francese. Il codice è uno dei pilastri su cui si basa il modello ordinamentale napoleonico.

L'elaborazione del testo normativo, avviata nel 1814 dall'imperatore Francesco I, reggente dei Ducati in nome della figlia, è seguita con attenzione dall'opinione pubblica locale. Vi prendono parte cinque commissioni (una delle quali istituita a Milano dall'imperatore), vengono compilati tre progetti, si rende necessaria una consultazione dei *corpi legali* dello Stato per dirimere la spinosa questione dell'uguaglianza successoria tra maschi e femmine.

Dal travaglio di sei anni di lavori esce un testo unanimemente ritenuto dalla scienza civilistica *il migliore codice civile italiano* della Restaurazione.

Il codice civile parmense è generalmente collegato, anche nel titolo di questo libro, al nome di Maria Luigia che interviene personalmente nei lavori in due circostanze, a difesa dei diritti alle donne. I maggiori artefici dell'opera sono gli avvocati e professori della prima commissione, guidata dall'avvocato Giuseppe Pelleri, usciti vincitori dal braccio di ferro con la francofila commissione di revisione.

Le riflessioni dei giuristi impegnati nella codificazione — affidate ai volumi manoscritti dei lavori preparatori conservati in gran parte nell'archi-

vio di Stato di strada d'Azeglio — ci restituiscono il profilo di giuristi colti e raffinati, con alcuni tratti di tradizionalismo nelle materie del diritto di famiglia e delle successioni. Le pagine che seguono rappresentano in parte un risarcimento ai cinque *artisans* parmensi rimasti a lungo nell'oscurità e talvolta ingiustamente privati dei loro meriti.

Al loro sapiente eclettismo, alla loro capacità di armonizzare la tradizione del *diritto patrio* con l'ordito napoleonico si deve in gran parte l'eccellenza di un prodotto pensato per le esigenze concrete della popolazione dei Ducati, ma destinato a grande fama negli ambienti giuridici nazionali e a trasformarsi in un *deposito* di norme al quale attinsero ampiamente i codificatori degli altri stati della Penisola (comprese le commissioni legislative impegnate nella stesura del codice civile unitario del 1865).

Dalle pagine che seguono si potrà apprezzare la generosità con cui tutti i protagonisti si dedicarono all'opera codificatoria, indipendentemente dal concreto apporto sul prodotto finale delle proposte da loro formulate. Figure pubbliche come Vincenzo Mistrali e Ferdinando Cornacchia (nella sua veste di Presidente dell'Interno), giuristi di vaglia come Pietro Fainardi e Francesco Melegari si impegnarono con passione e abnegazione per la riuscita di un'impresa della quale avvertivano l'importanza giuridica e politica. Un significativo contributo diedero i giuristi della commissione di Milano e in particolare il modenese Luigi Valdrighi.

Ai protagonisti della codificazione parmense sono idealmente dedicati questi studi che vedono la luce nell'anno in cui ricorre il secondo centenario della loro opera.

Roma, ottobre 2020

ABGB	<i>Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch</i>
AP	Atti Parlamentari
ASPr	Archivio di Stato di Parma
ASMi	Archivio di Stato di Milano
ASMo	Archivio di Stato di Modena
ASRm	Archivio di Stato di Roma
BAV	Biblioteca Apostolica Vaticana
BCG	Biblioteca Centrale Giuridica, Roma
BEU	Biblioteca Estense Universitaria
BNCFi	Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze
BNCRm	Biblioteca Nazionale Centrale, Roma
BPPr	Biblioteca Palatina, Parma
BS	Biblioteca del Senato della Repubblica
BSMeC	Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Roma
BUA	Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma
CN	<i>Code Napoléon</i>
DBGI	<i>Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo)</i> , Bologna 2013
DBI	<i>Dizionario biografico degli Italiani</i>
D.S.	Donazione Schupfer
DSPPP	Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi
EdD	<i>Enciclopedia del Diritto</i>
FU	Fondo Ungari
HHSAW	Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien
KFA	Kaiser Franz Akten

KA	Kabinettsarchiv
LUISS	Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma
NDI	<i>Novissimo Digesto Italiano</i>
RGLSP	<i>Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla</i> , 1814–1859, Parma, Tipografia ducale, 1823–1860

Abbreviazioni

A.	autore / autrice
anast.	anastatica
art. / artt.	articolo / articoli
b.	busta
Boll. / Bull.	Bollettino / <i>Bulletin</i>
c./cc.	carta / carte
ca.	capo
cap. / capp.	capitolo / capitoli
carp.	carpetta
cass.	cassetto
cd.	cosiddetto/cosiddetta
cf.	confronta
cit.	citato/citata
co.	comma
ed.	edizione
d.	decreto
estr.	estratto
fasc.	fascicolo
Fasz.	Faszikel
introd.	introduzione
ital.	italiano / italiana
l. / ll.	libro / libri
leg.	legislatura
ms. / mss.	manoscritto / manoscritti
n. / nn.	numero / numeri
n.n.	non numerata

n.s.	nuova serie
nt. / ntt.	nota / note
p. / pp.	pagina, pagine
parm.	parmense
partic.	particolare
pt.	parte
<i>r</i>	<i>recto</i>
resp.	rispettivamente
rist.	ristampa
s.	serie
<i>scil.</i>	<i>scilicet</i>
s.d.	senza data
Segr.	Segreteria
sem.	semestre
sess.	sessione
sez.	sezione
s.n.t.	senza note tipografiche
sottofasc.	sottofascicolo
ss.	seguenti
t. / tt.	tomo / tomi
trad.	traduzione
ult.	ultimo / ultima
v.	si veda
<i>v</i>	<i>verso</i>
vol. / voll.	volume / volumi

Ad introduzione. «Il far codici» in Italia dopo Napoleone: il caso del codice civile parmense

SOMMARIO: 1.1. «Superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione». Il codice civile di Parma tra storia e mito – 1.2. La scienza civilistica italiana del secondo Ottocento e il codice civile di Parma – 1.3. Codice parmense e storiografia giuridica – 1.4. Francesco Ercole e i lavori preparatori del codice civile di Parma – 1.5. Storia del codice e storia della codificazione – 1.6. Codificazione e Restaurazione – 1.7. «Il far codici» – 1.8. I lavori preparatori dei codici civili: le commissioni legislative – 1.9. Le carte azzurrine. Il caso parmense (1814–1820).

1.1. «Superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione». Il codice civile di Parma tra storia e mito

Dirò di più che è difficile trovare... un Codice che sotto *l'aspetto puramente legale* possa superare il merito del Codice di Parma; vi è *un merito intrinseco grande in quell'opera*, vi è la mente dei *giureconsulti tanto dotti quanto intelligenti*... io non dubito di affermare che il piano e la *connessione de' vari principii che si coordinano* nel Codice di Parma meritano una grande approvazione. Esso fu *approvato da tutta Europa; fu considerato come un vero progresso*.

Queste parole sono pronunciate da Federigo Sclopis in Senato, nell'intervento che il magistrato e storico piemontese svolge il 16 marzo 1865 nella discussione sul «Progetto di legge per l'unificazione legislativa»¹. Dinanzi

1. AP, *Senato, Discussioni, Leg. VIII, Sess. 1863–65* (vol. III, Roma 1873), 16 marzo 1865, *Considerazioni e appunti del Senatore Sclopis*, pp. 2572b–2573a. Corsivi nostri. Il Senato approva il 29 marzo 1865 il progetto di legge delega che autorizza il governo a promulgare i codici (L. 2 aprile 1865, n. 2215, per l'unificazione legislativa del Regno, art. 1). Sul processo di codificazione unitario si veda sempre A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960 (*sed* 1959); per questa fase dell'iter parlamentare pp. 15–19. Hanno approfondito in tempi recenti il rapporto tra codice civile

alle severe e indistinte critiche che nel dibattito in aula vengono indirizzate ai codici civili degli ex-Stati italiani, Sclopis indica nel *Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla* del 1820 un testo di grande pregio «legale», di caratura europea, opera di giuristi di elevato spessore culturale ai quali egli ascrive il merito di aver saputo armonizzare nel codice «principii» giuridici diversi. Nel sottolineare che questo codice «fu considerato come un vero progresso», il giurista subalpino intende dare risalto agli apporti originali introdotti nel testo parmense rispetto al *Code Napoléon*, che era stato vigente nella Penisola e costituiva il principale modello di riferimento per ogni nuova codificazione del diritto civile.

Già l'anno precedente, nel terzo e ultimo volume della *Storia della legislazione italiana*, Sclopis aveva sostenuto che il codice civile dei Ducati parmensi, pur avendo perduto durante la fase preparatoria «alcuno de' suoi pregi», si doveva considerare per vari aspetti «superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione». Egli annovera tra i pregi la «disposizione generale dell'opera, [l]'equità di varie disposizioni particolari della medesima e [la] forma del dettato»².

del 1865 e unità nazionale S. Solimano, "Il letto di Procuste". *Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I Progetti Cassinis (1860–1861)*, Milano 2003 (cui si rinvia per la bibliografia precedente); Id., *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Atti del convegno Roma, 20 dicembre 2004, Roma 2006, pp. 55–88; G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2011 (II ed. 2018); Id., «Veramente italiana»: il diritto nazionale nella retorica della scienza giuridica post-unitaria, in *Costruire l'Italia. Dimensione storica e percorsi giuridici del principio di unità*, a cura di P. Bianchi e C. Latini, Napoli 2013, pp. 81–99; P. Cappellini, *Alle porte d'Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012 (d'ora in avanti, *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*), pp. 267–76; R. Ferrante, *Il problema della codificazione*, ivi, pp. 277–85. Offre un ampio quadro di sintesi M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007, pp. 263–305. Ora, S. Solimano, *Un secolo giuridico (1814–1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, in P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante, N. Sarti, S. Solimano, G. Speciale, E. Tavilla, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino 2016, pp. 319–87: 346–56.

2. F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, vol. III/1, *Dall'epoca della rivoluzione francese (1789) a quella delle riforme italiane (1847)*, Torino 1864, pp. 417–18. Corsivo nostro. Sia pure in modo più misurato, Sclopis aveva elogiato il codice parmense già nel terzo dei suoi *Discorsi* dedicati alla legislazione civile, pronunciato nel 1834 all'Accademia delle Scienze di Torino. Il giovane magistrato lodò l'intento dei legislatori parmensi di adeguare il testo alle esigenze delle popolazioni dei Ducati («benché nella miglior parte delle sue regole riposi sulla imitazione di quel di Francia, vedesi per altro su vari punti ed anche nell'ordine generale condotto col nobile desiderio di crescerne la utilità a pro dei popoli cui è destinato»): Id., *De' progressi delle legislazioni europee dopo il risorgimento della civiltà e delle scienze*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino», 38 (1835), pp. 342–98: 358; anche

Lo Sclopis consegna queste parole di elogio del codice parmense alla sede prestigiosa degli atti parlamentari e alle pagine della sua maggiore opera — largamente circolante nel secondo Ottocento — che è anche la prima moderna storia della legislazione italiana.

Il valore dei giudizi espressi va tuttavia ricercato nell'alta levatura intellettuale di chi li ha formulati. Basti qui brevemente ricordare il ruolo da protagonista di Sclopis nel dibattito italiano sulla codificazione civile: i suoi *Discorsi* del 1833–1835 sulla legislazione civile offrirono — com'è noto — un contributo fondamentale alla trasformazione degli orientamenti sulla codificazione nel Piemonte della Restaurazione³. Gli svolgimenti del dibattito dottrinale convinsero — com'è altrettanto noto — re Carlo Alberto a promulgare nel 1837 il codice civile per gli «Stati di terraferma»⁴.

in Id., *Della legislazione civile. Discorsi*, due edd. Torino 1835, volume che contiene i quattro *Discorsi* torinesi del 1833–1835 (pp. 51–149: 79). I *Discorsi* sono stati ripubblicati, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino 1996. Sulla figura del giurista subalpino, riconosciuto patriarca degli storici italiani del diritto, e per completi ragguagli bio-bibliografici v. L. Moscati, *Federico Paolo Sclopis*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, cit., pp. 286–89; G.S. Pene Vidari, *Sclopis di Salerano, Federigo*, in *DBGI*, pp. 1839–42; Id., *Federigo Sclopis, da Torino all'Europa*, in «Italian Review of Legal History» 3 (2017), pp. 1–20; da ultimo, Id., *Sclopis, Federigo conte di Salerano*, in *DBI*, 91 (Roma 2018), pp. 575–78.

3. Nel Piemonte albertino «in capo a sei anni di ostinate resistenze» e compromessi, tra 1831 e 1837 la «lotta per il Codice» offre aspetti di alto interesse», dal «valore quasi simbolico». Le citazioni sono tratte dal pionieristico studio di Paolo Ungari *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento* (Napoli 1967, p. 45). È noto che per Sclopis, cresciuto alla scuola di riformismo governativo di Prospero Balbo, il codice civile è l'approdo di un processo di incivilimento europeo, la piattaforma legale su cui poggiano i principi di libertà e di eguaglianza giuridica, lo strumento di tutela della proprietà e dell'ordine, l'antidoto imposto all'arbitrio degli interpreti, il freno ai rigurgiti reazionari come agli estremismi rivoluzionari. Illustrato nei *Discorsi* sulla legislazione (*retro*, nt. 2), il pensiero sclopisiano sul codice si può compendiare in due «massime» affidate ai *Remarques*, un articolo-libello anonimo scritto su commissione di Carlo Alberto nel 1838: la prima, «stabilité dans l'ordre politique, progrès dans l'ordre civil», è il programma di governo di un «Portalis piemontese»; la seconda, «séparation des règles du droit civil de celle du droit politique» è l'enunciazione della compatibilità tra la monarchia tornata assoluta e le conquiste di libertà ed eguaglianza giuridica dei soggetti: distinzione che Sclopis pone sotto l'ombrello protettivo montesquieviano (*L'appui*) della divisione dei poteri: [F. Sclopis], *Remarques sur le nouveau code civil pour les Etats de S.M. Sarde et sur quelques critiques dont il a été l'objet*, in «Revue de législation et de jurisprudence», scritto che circolò anche in estr. autonomo, Paris 1838, risp. pp. 54 e 11. Sul ruolo di Sclopis nel processo di codificazione del sessennio 1831–1837 v. per tutti, G.S. Pene Vidari, *L'attesa dei codici nel Piemonte della Restaurazione*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 68 (1995), pp. 107–52.

4. Per un quadro della cultura giuridica subalpina nel periodo della Restaurazione e della storia legislativa, con particolare riguardo al processo di codificazione del diritto, v. il classico contributo A. Aquarone, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 57 (1959), pp. 21–50; 322–59 (poi in Id., *Tra Restaurazione ed Unità. La politica legislativa degli Stati italiani. Saggi storico-giuridici*, a cura e con saggio introduttivo di Sandro Notari, Roma